

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1993, n. 58

Disposizioni per l'approvazione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio di trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

(GU n.16 del 23-4-1994)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 31 del 10 novembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
F i n a l i t a'

1. La Regione, visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtu' della legge quadro del 15 gennaio 1992, n. 21, delega i comuni ad organizzare in una visione integrale del trasporto, i servizi di trasporto pubblico non di linea nel quadro della programmazione economica e territoriale.

2. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione dall'articolo 85, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di servizi taxi con autovettura, motocarrozetta, natante e veicoli a trazione animale, di servizio di noleggio con conducente di autovettura, motocarrozetta, natante e veicoli a trazione animale.

3. I regolamenti comunali concernenti i servizi di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del competente organo comunale e sono soggetti all'approvazione della Regione, che provvede mediante deliberazione della Giunta regionale.

4. I regolamenti comunali in vigore devono essere resi conformi alle norme della presente legge entro il 7 febbraio 1994.

5. L'approvazione della Regione e' espressa a condizione che ciascun regolamento comunale sia redatto con l'osservanza dei principi e dei criteri contenuti negli articoli seguenti.

Art. 2.
Autoservizi pubblici non di linea

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, che vengono effettuati a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozetta, natante e veicoli a trazione animale;

b) il servizio di noleggio con conducente di autovettura, motocarrozetta, natante e veicoli a trazione animale.

Art. 3.
Servizio di taxi

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, si rivolge ad una utenza indifferenziata, lo stazionamento avviene in luogo pubblico, le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalita' del servizio, il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio, avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale.

2. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio e' obbligatoria.

3. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti, per il cui stazionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale, e' assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza della autorita' marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione ed alla sicurezza stessa.

Art. 4.
Sanzioni amministrative

1. L'inosservanza da parte del titolare della licenza taxi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, e' punito:

a) con un mese di sospensione dal servizio alla prima inosservanza;

b) con due mesi di sospensione dal servizio alla seconda inosservanza;

c) con tre mesi di sospensione dal servizio alla terza inosservanza;

d) la quarta inosservanza e' punita con la revoca della licenza.

2. L'inosservanza da parte del sostituto alla guida di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 e' punito:

a) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 16 della prima inosservanza;

b) con sei mesi di sospensione del ruolo di cui all'articolo 16 alla seconda inosservanza;

c) con nove mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 16 alla terza inosservanza;

d) la quarta inosservanza di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 3 e' punita con la cancellazione del sostituto alla guida del ruolo di cui all'articolo 16.

Art. 5.
Servizio di noleggio con conducente

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

Art. 6.
Figure giuridiche

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attivita' possono:

a) essere iscritti, nella qualita' di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro intendendo come tali quelle a proprieta' collettiva, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformita' alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attivita' di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo 2.

2. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1 la licenza o l'autorizzazione non potra' essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art. 7.

Modalita' di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprieta' o la disponibilita' in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.

2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non e' ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di piu' licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di piu' autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro il 7 febbraio 1994.

3. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e' obbligatoria la disponibilita' di una rimessa o di un pontile di attracco presso i quali i veicoli o natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza.

4. L'aver esercitato servizio di taxi in qualita' di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 8.

Trasferibilita' delle licenze

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 16 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di eta';
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare, la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 16 ed in possesso dei requisiti prescritti.

3. Al titolare, che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non puo' esserne attribuita altra per concorso pubblico e non puo' esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 9.

Sostituzione alla guida

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi

possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 16 ed in possesso dei requisiti prescritti:

- a) per motivi di salute, inabilita' temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 16 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore eta'.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida e' regolato con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. A tale fine l'assunzione del sostituto alla guida e' equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge n. 230 del 1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida puo' essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreche' iscritti, nel ruolo di cui all'articolo 16, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230-bis del codice civile.

5. Il regime delle sostituzioni alla guida in atto, deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge entro il termine di cui all'articolo 10, comma 5, della legge n. 21 del 1992.

Art. 10.

Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente

1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.

2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza o autorizzazione per servizio di autonoleggio da rimessa con conducente per qualunque destinazione oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, della legge n. 21 del 1992.

3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture e' vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercitato il servizio di taxi. E' tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici.

4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.

5. I comuni in cui non e' esercitato il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.

6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorita' competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3 purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte delimitate e individuate come rimessa.

7. Il servizio di taxi, ove esercitato, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.

Art. 11.

Caratteristiche delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale e' deducibile il corrispettivo da pagare.

2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario e' portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.

3. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "taxi".

4. Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero "servizio pubblico" del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.

5. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.

Art. 12.

T a r i f f e

1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato, sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità comunali.

2. La tariffa e' a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano.

3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente e' direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore, il trasporto puo' essere effettuato senza limiti territoriali, la prestazione del servizio non e' obbligatoria.

Art. 13.

Disposizioni particolari

1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.

2. I comuni, nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 14 dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap, nonche' il numero ed il tipo di veicoli gia' esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravita' in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

3. Nei comuni di minori dimensioni determinati per ogni provincia dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previo parere del competente ufficio compartimentale o provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della popolazione della estensione territoriale e dell'intensita' del movimento turistico, di cure o di soggiorno, le autovetture adibite al servizio di taxi sono esonerate dall'obbligo del tassametro. E' inoltre consentito che le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per l'esercizio di taxi, sentita la commissione di cui all'art. 15.

Art. 14.

Competenze comunali

1. I comuni nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono:

- a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;
- b) le modalita' per lo svolgimento del servizio;

c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio taxi;

d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente;

e) l'obbligo dell'installazione dell'apparecchio radio sulle autovetture adibite al servizio taxi entro e non oltre il 7 febbraio 1995.

Art. 15.

Commissione consultiva

1. Presso i comuni e' costituita la commissione consultiva che opera in riferimento all'esercizio del servizio o all'applicazione dei regolamenti. In detta commissione e' riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale e alle associazioni degli utenti.

Art. 16.

Istituzione del ruolo

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' istituito presso ciascuna delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo, un ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, cosi' come definiti dall'articolo 1 della stessa legge 15 gennaio 1992, n. 21.

2. Le predette camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, provvedono a proprie spese, attraverso le rispettive organizzazioni e strutture, agli adempimenti occorrenti per l'impianto, la tenuta e l'aggiornamento del ruolo provinciale di cui al comma 1, ivi compresi quelli concernenti lo svolgimento dell'esame di cui all'articolo 18.

3. L'iscrizione nel ruolo formato per ciascuna provincia costituisce requisito indispensabile per il rilascio, da parte di ciascuno dei comuni compresi nel territorio di competenza della provincia medesima, della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

4. L'iscrizione nel ruolo provinciale e' altresì necessaria per prestare attivita' di conducente di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea:

a) in qualita' di sostituto del titolare della relativa licenza o autorizzazione per un tempo definito e/o per un viaggio determinato;

b) in qualita' di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente ovvero in qualita' di sostituto del dipendente medesimo per un tempo determinato.

5. Non e' ammessa, in capo al medesimo soggetto, la iscrizione in piu' ruoli provinciali, ad eccezione di soggetti titolari di autorizzazione all'esercizio di autonoleggio da rimessa.

6. Ciascun ruolo provinciale e' articolato in due sezioni, rispettivamente destinate alla iscrizione dei conducenti:

a) di autovetture, di motocarrozze, di natanti e di veicoli a trazione animale in servizio di taxi;

b) di autovetture, di motocarrozze, di natanti e di veicoli a trazione animale in servizio di noleggio.

7. Fatta eccezione per i conducenti di natanti, per le altre categorie di soggetti non e' ammessa la iscrizione in entrambe le sezioni del ruolo provinciale.

8. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura rilasciano agli aventi titolo apposito documento attestante la iscrizione degli stessi aventi titolo nel ruolo provinciale.

Art. 17.

Requisiti per l'iscrizione nel ruolo provinciale

1. Per l'iscrizione nel ruolo provinciale di cui all'articolo 16, i soggetti interessati debbono:

a) essere cittadini italiani ovvero di un paese della Comunita'

economica europea ovvero di altro paese che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attivita' di conducente di servizi pubblici non di linea di trasporto di persone nel proprio territorio;

b) essere residenti ovvero domiciliati in un comune compreso nel territorio della Regione;

c) aver assolto gli obblighi scolastici;

d) aver compiuto l'eta' minima richiesta dalle vigenti disposizioni per la guida di autovetture e per la conduzione di natanti;

e) essere in possesso dei requisiti di idoneita' fisica allo svolgimento della suddetta attivita' di conducente;

f) essere in possesso dei requisiti di idoneita' morale;

g) essere in possesso dei requisiti di abilitazione professionale;

h) aver sostenuto, con esito favorevole, l'esame per l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneita' all'esercizio, previsto dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 21 del 1992 e dell'articolo 22 della presente legge.

2. Il possesso dei requisiti di idoneita' fisica e' soddisfatto se l'interessato non risulta affetto da malattia contagiosa, o da malattia, infermita' o malformazione, che impedisca il regolare esercizio dell'attivita' di conducente ovvero pregiudichi la sicurezza degli utenti. Il possesso dei citati requisiti di idoneita' fisica deve essere provato mediante apposita certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica.

3. Il possesso dei requisiti di idoneita' morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:

a) siano incorsi in provvedimenti amministrativi di revoca o di decadenza di precedenti autorizzazioni per l'esercizio del servizio di taxi ovvero di precedenti licenze di esercizio del servizio di noleggio con conducente;

b) abbiano riportato, per uno o piu' reati, una o piu' condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;

c) abbiano riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;

d) abbiano riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;

e) siano incorsi in condanne irrevocabili che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi;

f) abbiano in corso procedura di fallimento o siano stati soggetti a procedura fallimentare;

g) risultino sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Per i casi indicati al comma 3, lettere b), c), d), e), f) e g), il possesso dei requisiti della idoneita' morale continua a non essere soddisfatto fintantoche' non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

5. Il possesso del requisito della abilitazione professionale risulta soddisfatto qualora gli interessati:

a) abbiano conseguito, se conducenti di autovettura o di motocarozzetta, il certificato di abilitazione alla guida previsto dall'articolo 80, commi 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) abbiano conseguito, se conduttori di natante, i titoli professionali di capitano ovvero di capo timoniere ovvero di conduttore di motoscafi ovvero di pilota motorista rilasciati ai sensi delle vigenti norme concernenti la navigazione interna di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 e successive modificazioni ed integrazioni ed al decreto ministeriale 16 febbraio 1971. Coloro che siano in possesso del titolo professionale di conduttore di motoscafi o di pilota motorista debbono aver conseguito, altresì, la qualifica di "autorizzato", ai

sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 631;

c) dispongono, se conducenti di veicoli a trazione animale, del certificato di registrazione per mestiere ambulante, di cui all'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.

Art. 18.

Domanda di iscrizione nel ruolo provinciale

1. Coloro i quali abbiano interesse ad essere iscritti nel ruolo provinciale di cui all'articolo 16, devono farne richiesta alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia nella quale hanno la residenza o il domicilio, mediante apposita domanda da redigersi su carta legale e sulla base dello schema all'uopo predisposto dalla Regione.

2. La domanda deve essere prodotta entro il 31 gennaio di ciascun anno e deve contenere:

a) la dichiarazione, resa e sottoscritta dagli interessati ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ed autenticata con le modalita' stabilite dall'articolo 20 della stessa legge n. 15 del 1968, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a), b), c) e d), commi 2, 3 e 5;

b) la formale istanza, formulata dagli stessi interessati, per la partecipazione all'esame per l'accertamento del possesso del requisito di idoneita' all'esercizio, di cui all'articolo 19.

3. In sede di prima attuazione, la domanda di cui al comma 2 deve essere prodotta entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Coloro che fanno richiesta di essere iscritti nel ruolo provinciale di cui all'articolo 16, sono tenuti, all'atto della presentazione della domanda, ad effettuare il pagamento dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, di cui all'articolo 52 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 19.

Modalita' dell'esame per l'accertamento del possesso del requisito di idoneita' all'esercizio del servizio

1. L'esame di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e' svolto sulla base di criteri che consentano di accertare se il soggetto interessato abbia il possesso di adeguati requisiti, di idoneita' all'esercizio del servizio di taxi o di noleggio con conducente.

2. Le materie di esame per l'accesso alla professione prevedono la conoscenza dei seguenti argomenti:

a) disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative applicabili alla circolazione, alla sicurezza della circolazione, alla prevenzione degli incidenti nonche' alle misure da prendersi in caso di incidente;

b) elementari cognizioni per la prestazione di soccorso alle persone trasportate in caso di incidente;

c) cognizione dei principi applicabili in materia di assicurazione, contabilita' commerciale, regime delle tariffe prezzi e condizioni di trasporto, geografia stradale;

d) elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale la cui conoscenza e' necessaria per l'esercizio della professione e vertenti in particolare:

1) sui contratti in genere;

2) sui contratti di trasporti; in particolare sulla responsabilita' del trasportatore (natura e limiti);

3) sulle societa' commerciali;

4) sui libri di commercio;

5) sulla regolamentazione del lavoro, sulla sicurezza sociale;

6) sul regime fiscale;

l'esame deve tendere fondamentalmente ad accertare la cultura generale di base del candidato, secondo il livello medio di istruzione di massa la corretta conoscenza della lingua italiana.

3. L'esame consiste in una prova scritta, che puo' essere articolata su quesiti a risposta sintetica o preordinata, ed in un colloquio orale.

4. Per essere ammesso al colloquio orale, il soggetto interessato deve aver superato con esito favorevole, la prova scritta.

5. La prova scritta si intende superata se il soggetto interessato abbia risposto esattamente ad almeno il 70 per cento dei quesiti formulati.

6. La prova orale si intende superata con esito favorevole se il soggetto interessato abbia risposto sufficientemente ai quesiti postigli dalla commissione regionale di cui all'articolo 20.

7. Il soggetto che non abbia superato la prova orale puo' essere ammesso per una sola volta a ripetere la stessa prova dopo un periodo non inferiore a tre mesi decorrenti dalla data di svolgimento della prima. In tale caso, il soggetto interessato non e' tenuto a provvedere ad un nuovo pagamento dei detti diritti di segreteria richiamati all'articolo 18, comma 4.

Art. 20.

Commissione regionale per l'esame dei requisiti di idoneita' all'esercizio del servizio

1. La commissione regionale di cui all'articolo 6, comma 3, della legge n. 21 del 1992 e' nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore ai trasporti, ed e' presieduta da un preside di Istituto professionale statale, prescelto nell'ambito di cinque nominativi proposti dai provveditori agli studi delle singole province.

2. La commissione regionale e' altresì formata dai seguenti membri esterni all'amministrazione, che posseggono specifiche competenze e conoscenze nelle materie indicate all'articolo 19:

- a) un esperto designato dall'assessore regionale ai trasporti;
- b) un esperto designato dall'assessore regionale all'industria, commercio, artigianato;
- c) un esperto designato dall'Unione regionale della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Lazio;
- d) un esperto designato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia;
- e) un esperto designato dal Ministero dei trasporti, direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
- f) un esperto designato dall'Unione province italiane;
- g) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello nazionale.

3. Per ciascun membro esperto viene altresì nominato, su designazione di ciascuno dei soggetti sopra richiamati, un membro esperto supplente, che partecipa ai lavori della commissione regionale in caso di assenza o di impedimento del rispettivo titolare.

4. Le funzioni di vice presidente vengono svolte dall'esperto nominato dall'assessore regionale ai trasporti.

5. I compiti di segretario della commissione regionale sono svolti da un funzionario della Regione in servizio presso l'assessorato regionale ai trasporti, di livello non inferiore all'ottava qualifica funzionale all'uopo nominato con il decreto di cui al comma 1.

6. La commissione regionale ha sede presso la Regione, assessorato regionale ai trasporti e dura in carica per un triennio decorrente dalla data del decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui al comma 1.

7. Al rinnovo della commissione regionale, nonche', ove necessario, alla sostituzione di taluno dei componenti della commissione stessa si provvede con le medesime modalita' stabilite per la prima nomina di detti componenti.

8. Il soggetto chiamato a far parte della commissione regionale in sostituzione di componente precedentemente nominato rimane in carica fino al termine del triennio corrispondente alla durata dell'incarico del componente sostituito.

9. Ai componenti della commissione regionale sono corrisposti i compensi ed i rimborsi stabiliti dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Alla copertura dei corrispondenti oneri si fa fronte con lo stanziamento di cui all'articolo 25.

Art. 21.

Modalita' per lo svolgimento dell'esame di idoneita' all'esercizio del servizio

1. La commissione regionale di cui all'articolo 20 fissa, entro il mese di marzo di ciascun anno, il calendario delle prove dell'esame indicato all'articolo 19 e stabilisce le modalita' e le sedi per lo svolgimento dell'esame stesso.

2. Il calendario predetto dovra' prevedere, per ciascun anno, almeno due sessioni di esame, che, di norma, saranno effettuate nei mesi di maggio e di novembre. Tale calendario, come pure le indicazioni circa le modalita' e le sedi di esame, vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

3. Le sessioni di esame hanno luogo su base provinciale.

4. Ciascuna camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio, provvede a quanto necessario per lo svolgimento delle sessioni d'esame, e provvede, altresì, a dare comunicazione agli interessati circa la data ed il luogo stabiliti per lo svolgimento delle sessioni d'esame. Tale comunicazione e' inviata agli interessati almeno quarantacinque giorni prima della citata data, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la cui spesa fa carico agli stessi interessati.

5. Previa presentazione di valido documento di indentita' personale, sono ammessi all'esame i candidati che abbiano prodotto, nei termini, la domanda di cui all'articolo 18 ed abbiano effettuato il pagamento dei diritti di segreteria richiamati al comma 4 dello stesso articolo 18.

6. In sede di prima attuazione il calendario, le modalita' e le sedi delle prove di esame sono stabiliti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e le prove di esame predette hanno inizio entro i successivi sessanta giorni.

Art. 22.

Iscrizione nel ruolo

1. Espletato l'esame di cui all'articolo 19, la commissione regionale trasmette copia dei verbali, con l'elenco degli idonei e dei non idonei alla iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti, alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio.

2. La camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, sulla base dei verbali di cui al comma 1, provvede a richiedere agli idonei i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati all'articolo 17. Tali documenti debbono essere prodotti dagli interessati entro sessanta giorni dalla richiesta ed essere stati rilasciati non antecedentemente a novanta giorni dalla richiesta medesima.

3. Ultimato, con esito favorevole, l'esame dei documenti di cui al comma 2, la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura provvede ad iscrivere l'avente titolo nel ruolo provinciale di cui all'articolo 16. L'iscrizione ha effetto con decorrenza dalla data dell'esame di cui all'articolo 19.

4. La camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio provvede, altresì, a comunicare ai soggetti che non abbiano superato, con esito favorevole, la prova orale dell'esame, la data e la sede stabilite per la ripetizione della prova stessa, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 19, comma 7.

5. Eventuali provvedimenti di reiezione della iscrizione nel ruolo debbono essere motivati e comunicati agli interessati, a cura delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

6. Il trasferimento della iscrizione da una ruolo provinciale ad altro ruolo provinciale del Lazio ha luogo su domanda dell'interessato e comporta la conseguente cancellazione dal ruolo di provenienza. Alla domanda si da' corso previo pagamento, da parte

dell'interessato dei diritti di segreteria richiamati all'articolo 18, comma 4.

Art. 23.

Iscrizione di diritto al ruolo

1. Sono iscritti di diritto nel ruolo provinciale di cui all'articolo 16 i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino essere già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi ovvero di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente o di patente comunale per la conduzione di autovettura, motocarrozzeria, veicoli a trazione ippica adibiti a servizio taxi.

2. A tal fine, entro e non oltre il termine di sei mesi decorrente dalla data di cui al comma 1, i soggetti interessati debbono produrre apposita domanda su carta legale, formulata sulla base dello schema all'uopo predisposto dalla Regione, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nel cui territorio è posto il comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione, allegando copia autentica della stessa licenza od autorizzazione e provvedendo contestualmente al pagamento dei diritti di segreteria richiamati al quarto comma dell'articolo 18.

3. Per i casi indicati ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 24.

Norma transitoria

1. Tutti i concorsi relativi agli ampliamenti di organico che siano stati deliberati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 21 del 1992 e per i quali siano state già nominate le relative commissioni di esame, saranno espletati in base alla normativa dei regolamenti vigenti precedentemente.

2. In attesa che i rapporti tra il comune di Roma ed i comuni sede di aeroporti internazionali siano regolati da apposita convenzione, per assicurare la continuità del servizio di taxi, si consente che i taxi del comune di Roma esercitino il servizio di collegamento tra gli aeroporti e la capitale.

Art. 25.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività della commissione regionale indicata all'articolo 20 graveranno sul capitolo n. 11412 dell'esercizio finanziario 1993 recante la denominazione "Spese per il funzionamento, compresi i gettoni ed altro, di commissioni, comitati ed organi consultivi (Spesa obbligatoria)".

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 26 ottobre 1993

PASETTO

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 20 ottobre 1993.